



Regolamento

REGOLAMENTO

“CRITERI E NORME PER LA SELEZIONE DEI PROFESSIONISTI NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ART. 30, COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016 E DELLE LINEE GUIDA DELL'ANAC N. 1, AGGIORNATA CON DELIBERAZIONE N. 138 DEL 21 FEBBRAIO 2018 E N. 4, AGGIORNATA CON DELIBERAZIONE N. 206 DEL 1 MARZO 2016”

ACER Campania

Via Domenico Morelli n°75 – 80121 Napoli tel. 0817973111
C.F.: 08496131213 – codice IPA: acleers
web: www.acercampania.it pec: acercampania@legalmail.it



Regolamento

SOMMARIO

Art. 1 – ARTICOLAZIONE DELL'ELENCO

Art. 2 – SELEZIONE DEI PROFESSIONISTI

Art. 3 – NUMERO DEI PROFESSIONISTI DA INVITARE

Art. 4 – REQUISITI DEI PROFESSIONISTI

Art. 5 – MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL PROFESSIONISTA

Art. 6 – CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Art. 7 – ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO

ACER Campania

Via Domenico Morelli n°75 – 80121 Napoli tel. 0817973111

C.F.: 08496131213 – codice IPA: aclers

web: www.acercampania.it pec: acercampania@legalmail.it



Regolamento

Art. 1 – ARTICOLAZIONE DELL'ELENCO

Il presente Regolamento ha ad oggetto il funzionamento dell'elenco degli operatori Economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, di cui all'articolo 157, comma 2 e articolo 36, comma 2, lett. a) e b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo "Codice").

Nel rispetto delle linee guida A.N.AC., relativamente "all'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, l'elenco è suddiviso in sotto-elenchi omogenei per classi e categorie di lavori, per prestazioni tecniche e fasce di importo da affidare sulla base dell'esperienza pregressa

Art. 2 – SELEZIONE DEI PROFESSIONISTI

I soggetti, in possesso dei requisiti richiesti, saranno inseriti nell'Elenco in ordine alla data di presentazione dell'Istanza, così come acquisita dal sistema di protocollo dell'ACER.

La selezione dei professionisti avverrà attingendo dai sotto-elenchi di soggetti che hanno dichiarato:

1. il possesso dei requisiti per l'iscrizione nella classe e categoria della prestazione prevalente dei servizi da affidare (ID. Opera, Tabella Z-1 del DM 17/06/2016);
2. il possesso dei requisiti per l'iscrizione nella fascia di importo dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (con riferimento alla prestazione prevalente).

Art. 3 – NUMERO DEI PROFESSIONISTI DA INVITARE

Per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 si procederà mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del Codice con il professionista individuato anche tra quelli presenti nell'Elenco. Il RUP negozierà l'offerta con il professionista consultato e, in caso di esito positivo, si procederà all'affidamento del servizio.

Il professionista, eventualmente individuato al di fuori dell'Elenco costituito, sarà tenuto comunque a presentare istanza di iscrizione.

Per affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 100.000,00 verranno consultati, ove esistenti, un minimo di 5 (cinque) Operatori Economici iscritti alla categoria e fascia di importo relativi alla prestazione prevalente.



Regolamento

Art. 4 – REQUISITI DEI PROFESSIONISTI

Possono presentare richiesta di iscrizione all'Elenco i soggetti di cui al comma 1, lettere a, b, c, d, e, f, dell'art. 46 del Codice.

Tali soggetti non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

I professionisti singoli o associati devono possedere:

a) titolo di studio richiesto per l'espletamento delle prestazioni da affidare e, ove previsto, iscrizione all'Albo/Collegio professionale richiesto dalla normativa vigente per l'espletamento di dette prestazioni (a titolo esemplificativo, Architetti, Ingegneri, Geometri, Geologi, Periti agrari, Periti industriali). Il professionista non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Le società di ingegneria, società di professionisti o consorzi stabili devono possedere:

b) iscrizione alla C.C.I.A.A.

Le società di ingegneria devono, inoltre, essere dotate:

c) di almeno un Direttore Tecnico, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2, del D.M. 263/2016.

Per l'iscrizione all'incarico di Coordinamento della sicurezza (CSE-CSP) è necessario:

d) possedere le attestazioni e/o certificazioni e i requisiti per l'assunzione del ruolo di Coordinatore della sicurezza previsti dall'art. 98, D.Lgs. n. 81/2008.

I professionisti che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

- i requisiti di cui alla lett. a) devono essere posseduti da ciascun professionista associato, in base alla propria tipologia;
- il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui alla lett. b) deve essere posseduto da ciascuna delle società raggruppate/raggruppande;
- i requisiti di cui alle lett. c) e d) devono essere posseduti dal raggruppamento nel complesso;



Regolamento

- per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016.

È vietata l'iscrizione di un professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti o di società di professionisti; è, altresì, vietata al professionista la contemporanea iscrizione a più di un raggruppamento iscritto.

Art. 5 – MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL PROFESSIONISTA

I soggetti da invitare alle procedure negoziate nel rispetto del principio di rotazione saranno selezionati attraverso l'applicazione di una modalità¹, che individua i professionisti con priorità inversa rispetto agli inviti accumulati sulla categoria d'opera prevalente della gara e sulla relativa fascia di importo. A parità di numero di inviti, i professionisti sono ordinati secondo il numero d'ordine assegnato in Elenco.

Nel caso in cui vengano selezionati sia il professionista che il Consorzio di cui lo stesso fa parte, si procederà mediante sorteggio a invitare solo uno dei due soggetti.

I nominativi dei selezionati sono secretati fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. a), del Codice.

Art. 6 – CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Il dirigente competente o un suo delegato provvede alla cancellazione del professionista, qualora accerti:

- a. false dichiarazioni e/o dichiarazioni non conformi alle previsioni del presente Regolamento;
- b. incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione, secondo la vigente normativa;
- c. perdita dei requisiti minimi richiesti per l'iscrizione all'Elenco;
- d. cessazione di attività;
- e. grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- f. grave errore nell'esercizio dell'attività professionale;
- g. omissione di comunicazioni delle variazioni di cui al successivo art. 7 del presente avviso;
- h. mancato presentazione dell'istanza di rinnovo annuale;

¹ Tale modalità dispone i professionisti economici in ordine inverso rispetto agli inviti accumulati sulla categoria prevalente della gara e sulla relativa classe. A parità di numero di inviti, i professionisti sono ordinati secondo il numero ordine assegnato in elenco al momento dell'iscrizione.



Regolamento

i. richiesta formale del professionista;

j. ogni altro caso previsto dalla normativa vigente; Il provvedimento di cancellazione è comunicato al professionista.

Art. 7 – DURATA, AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELL'ISCRIZIONE ALL'ELENCO

L'elenco ha durata annuale, e ciò anche al fine di consentire all'Agenzia di avere dati costantemente aggiornati circa i profili dei professionisti.

Nell'anno di istituzione dell'elenco, la domanda di iscrizione può essere inoltrata, mediante PEC, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul portale internet dell'Agenzia.

Per gli anni successivi a quello di istituzione, tutti i professionisti interessati all'iscrizione nell'elenco, sia quelli già inseriti nell'elenco dell'anno precedente, sia quelli che chiedono per la prima volta l'iscrizione, potranno far pervenire le proprie domande dal 30 aprile al 30 giugno di ogni anno. Il nuovo elenco viene adottato e pubblicato entro il 15 luglio di ogni anno.

Fintantochè non viene adottato e pubblicato il nuovo elenco annuale, per il conferimento degli incarichi si farà riferimento all'elenco dell'anno precedente.

L'Agenzia si riserva in ogni caso la facoltà di adeguare e aggiornare il presente Regolamento anche nel caso di sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari o del consolidarsi di giurisprudenza in materia che rendessero necessarie o opportune modifiche allo stesso.

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non disciplinato all'interno del presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente.